

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 63

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE 2023.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **settembre** alle ore **19:40** convocata nei modi prescritti nella sala del Municipio, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti Assenti	
BROGNOLI GIUSEPPE	SINDACO	Presente	
MOLFETTA NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente	
MERLOTTI PAOLO	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato il decreto del Ministero dell'Interno, n. 28 Luglio 2023, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 15 Settembre 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/1995, con cui è stato approvato il regolamento della Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche con applicazione delle tariffe minime per la classe del Comune stabilite dal D.L.gvo n. 507 del 15-11-1993;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2019, con cui sono state rideterminate le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevedeva l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che l'entrata in vigore dei nuovi canoni ha sostituito le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- 1) n. 44 del 30/12/2020 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

- 2) n. 37 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per le aree di sosta prolungata per il commercio su aree pubbliche;
- 3) la modifica del summenzionato regolamento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020) per tramite della deliberazione del Consiglio n. 23 in data 15.09.2023;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti negli anni precedenti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Finanziari, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare (in conformità al regolamento - per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019) per l'anno 2023, le tariffe come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO
(F.to GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- 1) Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi **22-09-2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino **al 07-10-2023**
- 2) Viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.gvo 18.08.2000, n. 267, con elenco **Prot.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Francesco Puoti)

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

San Pietro Mosezzo, **22-09-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Puoti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Pietro Mosezzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Francesco Puoti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-09-2023 al 07-10-2023

Senza opposizione o reclami.

San Pietro Mosezzo

IL SEGRETARIO COMUNALE